

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 74

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, nonchè ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 5 gennaio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 5 gennaio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Milano, 16 dicembre 1992

1) *Premessa*

Dalle indagini svolte sinora nei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riferibili alla gestione di Enti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e/o aziende pubbliche e di società con capitale quasi interamente controllato da Enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche e riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici amministratori, pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici dell'area milanese.

Le indagini hanno ricevuto un particolare impulso, il 17 febbraio 1992, a seguito dall'arresto in flagranza per concussione di Mario Chiesa, esponente del PSI e presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio (ente pubblico), colto nell'atto di ricevere da Luca Magni, dell'impresa ILPI, sette milioni di lire, somma connessa ad appalto relativo alle pulizie.

Delle risultanze delle indagini avviate si è già dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati:

PILLITTERI Paolo;
TOGNOLI Carlo;
DEL PENNINO Antonio;
CERVETTI Giovanni;
MASSARI Renato;
BORRA Giancarlo;
MORONI Sergio;
BARUFFI Luigi;
POLVERARI Pierluigi;
TABACCI Bruno;
MOSCHETTI Giorgio;

e dei Senatori:

CITARISTI Severino (tre richieste);
GOLFARI Cesare;

il cui testo si allega in copia.

Successivamente sono emersi i seguenti fatti ulteriori che comportano la necessità della presente nuova richiesta nei confronti del Senatore Citaristi.

2) *I riferimenti al ruolo del senatore Citaristi in ordine a finanziamenti illegali della Democrazia Cristiana ed a reati contro la pubblica amministrazione.*

Questo Ufficio aveva già evidenziato, nelle precedenti richieste di autorizzazione

relative al Senatore Citaristi, la sua partecipazione, quale segretario nazionale amministrativo della Democrazia Cristiana, a vicende di corruzione e finanziamento illegale di tale partito e di sue articolazioni.

In particolare il Senatore Citaristi era stato chiamato in correità sia in relazione all'appalto per la realizzazione della nuova aerostazione di Malpensa (fatti per i quali l'autorizzazione a procedere è già stata concessa) e per vicende afferenti l'appalto per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco.

Oltre a ciò risultava il suo coinvolgimento in numerosi altri episodi relativi a finanziamenti illegali correlati a delitti contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa. Le accuse in tal senso provenivano sia da esponenti della Democrazia Cristiana (quali Mongini Roberto, Prada Maurizio, Frigerio Gianstefano e Rezzonico Augusto), che da imprenditori quali Mario e Vincenzo Lodigiani, Vincenzo Romagnoli, Paolo Pizzarotti e Angelo Simontacchi.

Di tali elementi si è dato conto nella richiesta di autorizzazione a procedere in data 5 novembre 1992, segnalando come, dal quadro complessivo emerso dalle indagini fosse emersa la ragionevole probabilità che il Senatore Citaristi gestisse effettivamente rilevanti somme di denaro al di fuori della contabilità ufficiale del partito, in stretta correlazione con appalti pubblici affidati ad imprese che avevano erogato i finanziamenti illeciti. Successivamente sono state acquisite ulteriori dichiarazioni di soggetti che hanno confessato di aver effettuato versamenti illeciti a favore del predetto parlamentare nella sua qualità di segretario nazionale amministrativo della DC.

In particolare è stata riferita la consegna al Senatore Citaristi di somme di denaro da parte di Crespi Dario, vice presidente della Girola S.p.a., e per il tramite di costui da parte di Sparaco Spartaco, amministratore della Sparaco S.p.a., consorziata con la Girola S.p.a. per i lavori relativi alla costruzione degli impianti ENEL di Montalto di Castro.

È stato altresì riferito il versamento di somme di denaro al Senatore Citaristi da parte dell'amministratore della Premafin S.p.a. (Gruppo Ligresti) Betti Luciano.

Da ultimo sono state raccolte le dichiarazioni di Binasco Bruno relative ai versamenti effettuati dal gruppo Itinera.

3) *I versamenti di denaro da parte della Girola S.p.a. e della Sparaco S.p.a..*

CRESPI Dario, vice presidente della Girola S.p.a, interrogato in data 19 novembre 1992, richiesto se avesse versato somme di denaro in relazione alla costruzione degli impianti della centrale ENEL di Montalto di Castro, riferiva:

«Nel febbraio del 1992 il Presidente della Girola S.p.a. Cesare Girola, che è anche il mio patrigno, ricevette una telefonata dal Senatore Citaristi, Segretario nazionale amministrativo della DC, con la quale il predetto gli chiedeva un incontro. Il Presidente ha difficoltà di locomozione e girò a me il contatto. Presi pertanto io un appuntamento, nel corso di una seconda chiamata di Citaristi e mi incontrai con costui nei suoi uffici in Piazza del Gesù in Roma.

Il Senatore Citaristi aveva degli appunti relativi ai lavori pubblici che la Girola S.p.a. effettuava e dopo aver fatto un riferimento a quei lavori mi sollecitò il versamento di un contributo finanziario alla DC in relazione alle imminenti elezioni politiche.

Io mi mostrai riluttante ed allora il Citaristi fece esplicito riferimento ai lavori di Montalto di Castro dicendomi che sapeva che pendevano trattative per un ulteriore contratto per lavori dell'importo di 1500 miliardi. Io obiettai che l'importo dei lavori era minore e che comunque la Girola S.p.a., consorziata con altre imprese si occupava dei soli lavori civili a mare. Feci presente che non vi era alcun collegamento fra la Girola e la parte elettromeccanica dei lavori e che l'ammontare dei lavori che avrebbero potuto essere affidati al consorzio di cui era mandataria la Girola S.p.a. assommavano a circa 400 miliardi. Il Senatore Citaristi mi aveva infatti chiesto il

versamento di almeno 3 miliardi di lire a favore della DC.

A fronte delle mie proteste iniziò una trattativa che proseguì in un successivo incontro avvenuto qualche giorno dopo alla fine di febbraio o all'inizio di marzo sempre nei suoi uffici di Roma.

All'esito di tale trattativa sull'importo Citaristi mi disse che voleva dal Consorzio di imprese di cui era mandataria la Girola S.p.a, almeno 1.200.000.000 per Montalto più altra somma in relazione agli altri lavori svolti dalla società.

Chiesi tempo non potendo decidere anche per le altre imprese e girai la richiesta ai rappresentanti delle società consorziate Lodigiani S.p.a., Cogefar S.p.a. e Sparaco S.p.a.

Per la Lodigiani parlai con Lodigiani Mario il quale mi oppose un secco rifiuto dicendo che Citaristi poteva andare a quel paese in quanto gli aveva già chiesto un mucchio di altri soldi per altre cose. Mi disse pertanto Lodigiani Mario che avrebbe parlato direttamente lui con il Senatore Citaristi.

PAPI Enzo, per la Cogefar Impresit mi diede una risposta analoga a quella di Lodigiani precisando che poichè la sua società svolgeva a Montalto ulteriori lavori oltre a quelli per i quali era consorziata con la Girola, avrebbe preso diretti contatti con Citaristi.

Per la Sparaco S.p.a. parlai con Sparaco Spartaco il quale acconsentì a versarmi la quota proporzionale alla sua partecipazione e cioè un quarto della somma richiesta dal Senatore Citaristi.

Lo Sparaco mi consegnò così la somma di 300 milioni in contanti in Roma, mi sembra nel mio ufficio sito in via Gaeta n. 8, circa verso la fine del marzo 1992.

La Girola S.p.a. conferì altri 300 milioni per Montalto di Castro e altri 150 milioni in relazione agli altri lavori pubblici.

Consegnai perciò la complessiva somma di 750 milioni di lire in contanti al Senatore Citaristi sempre nel suo ufficio di Piazza del Gesù sempre verso la fine di marzo.

Il Senatore Citaristi si lamentò che 150 milioni versati dalla Girola per gli altri

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavori erano pochi, facendo una proporzione tra il fatturato della società e la somma versata».

A specifica domanda, il Crespi chiariva che il versamento in questione non era stato iscritto a bilancio e pertanto effettuato senza neppure il formale rispetto delle normative sul finanziamento dei partiti.

Richiesto in quali altre occasioni avesse versato denaro ad esponenti politici così proseguiva:

«Nel marzo 1990 il Senatore Citaristi mi aveva già formulato una richiesta di denaro con riferimento ai lavori pubblici svolti dalla Girola S.p.a..

Poichè non vi erano lavori dell'importanza di quelli di Montalto di Castro io me la cavai con un versamento di 200 milioni senza rispetto sulla normativa del finanziamento ai partiti al Senatore Citaristi con le stesse modalità già indicate».

In data 14 dicembre 1992 Sparaco Spartaco, presidente dell'omonima società per azioni, faceva pervenire memoria nella quale riferiva di aver versato a Crespi Dario, su richiesta dello stesso, la somma di lire 300.000.000 a seguito di richiesta dello stesso Crespi.

La necessità dell'erogazione era stata dal Crespi motivata con l'esistenza di una esplicita richiesta a lui rivolta dal Senatore Citaristi, al quale assumeva di aver versato la somma.

4) *I versamenti di denaro da parte del gruppo Ligresti.*

Interrogato in data 19 novembre 1987 Ligresti Salvatore riferiva:

«Come gruppo di tanto in tanto eravamo soliti fare delle elargizioni in denaro al segretario amministrativo del PSI nazionale On. Balzamo. La persona che curava tale rapporto era il ragioniere Betti. Tali contributi però non erano finalizzati a specifici vantaggi ma a creare e mantenere buoni rapporti con i politici. Per quanto riguarda l'assegnazione dei due lotti Milano - Serra-

valle, dati questi rapporti precedenti, non fu necessario un contributo specifico e pertanto per quel lavoro non è stata data alcuna somma.

Voglio anche precisare che in occasione delle elezioni politiche del 1987 sono stati versati contributi al segretario amministrativo nazionale della DC senatore Citaristi sempre per mantenere i buoni rapporti con il mondo politico.

Non ricordo l'ammontare dei contributi versati a Balzamo e Citaristi...».

Nel corso della prosecuzione dell'interrogatorio nella stessa data il Ligresti, rispondendo a domanda del Pubblico ministero, precisava ulteriormente la natura dei rapporti indicati:

«I contributi che versavamo tramite il Betti al mondo politico e segnatamente alle segreterie di PSI e DC erano indirizzati, come ho detto, ad ottenere l'attenzione del nostro gruppo. Per quel che ne so non eravamo poi noi a sollecitare la buona riuscita di questa o di quella nostra iniziativa, ma erano gli esponenti politici a decidere autonomamente quale delle nostre iniziative di volta in volta sponsorizzare».

Il Betti, amministratore di Premafin S.p.a e addetto alla gestione finanziaria del gruppo Ligresti, in data 23 novembre 1992, riferiva:

«La gestione degli appalti e delle commesse pubbliche negli ultimi anni è stata caratterizzata da una sempre maggiore invadenza dei partiti politici - in riferimento alla DC ed al PSI - i quali hanno realizzato in relazione ad essi dei vantaggi economici. Mi spiego. Le imprese per poter accedere al sistema delle commesse agli appalti pubblici dovevano accettare le preventive richieste delle segreterie di taluni partiti - DC e PSI - di versare a loro del denaro. In quest'ottica anche il gruppo Ligresti a cui io appartengo ha dovuto adeguarsi al sistema per potersi garantire e mantenere un proprio sviluppo imprenditoriale. Per questa ragione e particolarmente a cominciare dal 1985 anche il gruppo

Ligresti, mio tramite, si è fatto carico di consegnare periodicamente del denaro sia al segretario amministrativo della DC Severino Citaristi che a quello del PSI Vincenzo Balzamo. Annualmente abbiamo versato circa 900 milioni al PSI (per un totale di circa 7 miliardi) e circa 400 milioni direttamente a Severino Citaristi (di cui 200 milioni nella primavera del 1987 e 200 milioni nel 1988), ed inoltre ho consegnato 1 miliardo e 300 milioni a tale Tacconi, presidente dell'Enasarco che mi diceva di riceverli in nome e per conto di Severino Citaristi. Ho poi pagato del denaro a rappresentanti di enti pubblici a cui società del gruppo Ligresti hanno venduto degli immobili i quali mi richiedevano il denaro anche in nome e per conto dei loro partiti di appartenenza.

Inoltre è capitato che a volte il gruppo Ligresti ha fatto fronte a pagamenti richiesti da esponenti locali ove venivano svolti gli appalti o acquisite commesse da imprese del gruppo (ad esempio la Metropolitana di Milano, per il Tribunale di Padova, O.I.C. di Padova, Tribunale di Milano eccetera).

A fronte della complessiva sponsorizzazione che il gruppo Ligresti ha fatto a favore del PSI è capitato che società del gruppo stesso siano poi state prescelte per l'aggiudicazione di commesse (ad esempio: nelle Colombiadi, nella costruzione di autostrade sia quella di Venezia che quella di Milano Serravalle ed altro)».

Le dichiarazioni del Ligresti e del Betti trovano riscontro in precedenti affermazioni di Frigerio Gianstefano, già segretario regionale della DC per la Lombardia, il quale aveva riferito in sede di interrogatorio reso in data 3 agosto 1992:

«Più volte il Senatore Citaristi mi disse, rispondendo a mia specifica domanda, che Ligresti Salvatore aveva dato contributi alla DC nazionale. Io però ignoro se ciò avvenne nel rispetto ovvero in violazione al finanziamento dei partiti. L'ultima volta in cui Citaristi mi riferì ciò avvenne nell'anno 1991 ed il riferimento a fatti di poco antecedenti, al massimo in relazione alle elezioni amministrative del 1990».

5) *I versamenti di denaro effettuati dal gruppo Itinera.*

Interrogato in data 3 dicembre 1992, Binasco Bruno riferiva:

«Sono stato l'amministratore delegato e il legale rappresentante della Itinera costruzioni generali e sono attualmente presidente della Itinera finanziaria.

Il gruppo Itinera finanziaria controlla una serie di società - di cui la Itinera costruzioni è la principale - che si occupa di costruzioni generali (ovvero attività edilizie in proprio, per conto di terzi privati, ed anche di appalti pubblici)...».

«Il socio di maggioranza e quindi di riferimento del gruppo Itinera è l'imprenditore Gavio Marcellino il quale però per gravi ragioni di salute, a partire dal 1986, non si è occupato in alcun modo della gestione del gruppo. Egli rappresenta la proprietà ed ha dato ampio mandato fiduciario a me di portare avanti le iniziative del gruppo.

Il gruppo Itinera ha un bilancio consolidato che attualmente si aggira sui 600 miliardi annui di cui la quasi totalità (circa l'80 per cento) derivante da proventi di appalti pubblici.

Il gruppo ha avuto un maggiore sviluppo nel settore degli appalti pubblici a partire dal 1986 circa e questo fatto deve aver richiamato l'attenzione delle segreterie amministrative di taluni partiti politici e mi riferisco alla Democrazia Cristiana in persona del suo segretario amministrativo Citaristi Severino ed al Partito Socialista Italiano, in persona del segretario amministrativo Balzamo Vincenzo.

Infatti ho avuto richieste di denaro sia dal Citaristi che dal Balzamo ed ha cominciato prima il segretario della DC.

Verso la fine del 1986 fui avvicinato dal Senatore Citaristi, previa sua telefonata, il quale mi richiese di contribuire alle spese della DC.

A partire dal 1987 fui avvicinato anche dal segretario amministrativo del PSI Balzamo il quale pure mi chiese di contribuire alle spese del PSI.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Io mi dissi d'accordo con entrambi e di fatto a partire dalla fine del 1986 per la DC e dal 1987 per il PSI ho versato le seguenti somme di denaro:

a mani di Citaristi:

inizialmente la somma di lire 100 milioni;

successivamente dal 1986 e fino al 1990 la somma di circa 200 milioni annui oltre a contributi extra in occasioni di campagne elettorali e quindi circa 350 milioni ogni anno;

sempre nel 1990 ho versato una ulteriore somma di circa 30-40 milioni alla DC di via Nirone di Milano su richiesta del segretario amministrativo regionale Frigerio Gianstefano;

nel 1991 ho invece consegnato a Citaristi la somma di lire 400 milioni in più rate;

nel 1992 avevamo deciso di versare alla DC la somma di lire 500 milioni e questa volta avevamo deciso di iscriverla a bilancio tant'è vero che è stata adottata una delibera del C.D.A. della Itinera che ho già prodotto. Senonchè ho avuto modo di consegnare solo la somma di lire 100 milioni quale quota parte della somma stanziata, somma che ho consegnato questa volta non a mani del Citaristi ma del Frigerio.

È capitato infatti che anche nel 1992, poco prima delle elezioni e quindi verso fine marzo '92, il Citaristi mi ha fatto richiesta di denaro ma nel frattempo e subito dopo che la Itinera aveva emesso la delibera, fui avvicinato dal Frigerio a Milano il quale mi disse che aveva urgentemente bisogno di soldi ed allora io ho preso 100 milioni dalla quota stanziata e glieli ho consegnati, riservandomi di dare gli ulteriori 400 milioni a Citaristi al quale avrei fatto presente che a tale somma doveva essere aggiunta quella da me già versata al Frigerio; lo sviluppo delle indagini dell'inchiesta "Mani Pulite" ha bloccato tutto...».

«Riepilogando e complessivamente posso dire di aver versato a partire dal 1986 ad oggi alla Democrazia Cristiana la somma di lire 2 miliardi e 200 milioni circa, mentre al

PSI la somma di circa 1 miliardo e 300 milioni circa. Detto denaro l'ho versato sempre in contanti e sempre in nero ed inoltre senza il rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti ad eccezione dell'ultima somma di 100 milioni versata alla DC a mani del Frigerio».

Richiesto di spiegare per quale ragione il gruppo Itinera aveva ritenuto di dover versare del denaro alla DC ed al PSI, rispondeva:

«Il gruppo Itinera è un gruppo imprenditoriale presente nel tessuto economico italiano a cui quindi interessava ed interessa la stabilità del sistema politico perchè la sua stabilità consente alle imprese di operare e di meglio affermarsi imprenditorialmente.

La DC ed il PSI sono stati due partiti al Governo di questi anni le cui linee politiche ed economiche potevano meglio assicurare gli interessi dell'imprenditoria e per questa ragione anche la nostra impresa ha avuto interesse a sovvenzionarli perchè in tal modo sopravvivendo essi economicamente potevano essi mantenere quella stabilità al sistema che garantiva lo sviluppo delle imprese.

I versamenti sono stati effettuati in nero perchè evidentemente l'impresa non ha voluto apparire ufficialmente schierata a favore di specifici partiti politici onde evitare di essere "classificati" perchè ciò poteva comportare ostracismo da parte di quelle amministrazioni che magari seguivano una linea politica diversa (ciò per esempio si sarebbe potuto verificare in Emilia-Romagna)».

6) *Le ipotesi di reato contestate*

Le condotte ascritte integrano palesemente i delitti di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 in relazione alle qualità soggettive della persona alla quale il reato è attribuito (Senatore della Repubblica e segretario nazionale amministrativo della Democrazia Cristiana) e comunque per l'oggettiva destinazione delle somme, al

Senatore Citaristi versate proprio in quanto rappresentante del suo partito.

Le menzionate condotte paiono altresì integrare, allo stato attuale degli atti, ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione ed in particolare delitti di corruzione aggravata in concorso con ignoti pubblici ufficiali per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Invero va anzitutto rilevato che gli imprenditori citati hanno posto in relazione direttamente o indirettamente i versamenti di denaro con gare relative ad appalti pubblici a cui le società a loro riconducibili avevano partecipato. Unica eccezione è quella di Binasco Bruno che ha fatto riferimento alla necessità di sostenere il quadro politico generale.

Proprio sulla posizione di Binasco era peraltro intervenuta pronunzia del Tribunale di Milano, all'esito di impugnazione del pubblico ministero avverso ordinanza del G.I.P. che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di corruzione relativamente ai versamenti a favore di articolazioni locali della DC, di cui si riportano alcuni passi:

«Il motivo di scelta delle imprese alle quali rivolgere richieste di contributi volontari è estremamente logico: una qualche forma di pressione - diretta o indiretta, totale o parziale - può essere esercitata esclusivamente su quelle imprese la cui attività in qualche modo dipenda dalla Pubblica Amministrazione. Se nessun rapporto esiste fra l'impresa e la Pubblica Amministrazione, non vi è alcun motivo per formulare richieste di contributi.

Se, invece, i contributi fossero davvero volontari, determinati soltanto dalla simpatia per il partito e sganciati da ogni forma di contropartita, anche le imprese non legate alla Pubblica Amministrazione, sarebbero destinatarie di richieste di denaro.

Non si possono non condividere le osservazioni svolte dal pubblico ministero:

«È difficile comprendere se e quale differenza vi sia fra il pagare un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il pagare il partito politico che può influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che

costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera...

Per poter realmente affermare che il versamento di denaro in nero ai partiti sia sganciato dalle ipotesi di corruzione bisognerebbe ritenere:

che le imprese siano in realtà enti di beneficenza, ma che una sorta di evangelico pudore impedisca loro di rendere nota questa generosità;

che esponenti di alto o altissimo livello dei partiti politici svolgano un'attività di millantato credito e che, nonostante ciò sia continuato per anni, ancora le imprese non si siano accorte di trovarsi in presenza di millantatori...».

Si tratta di osservazioni basate sull'esperienza quotidiana e sulla logica, che non necessitano di chiarimenti...

Devono svolgersi alcune considerazioni sulle affermazioni contenute nell'ordinanza del G.I.P. (che ha recepito analoghe osservazioni della difesa) circa l'impossibilità di individuare, nel caso concreto, gli estremi del reato di corruzione in quanto:

non è individuato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avrebbe concorso nella corruzione;

non è individuato neanche l'ufficio del quale farebbe parte;

non è indicato l'ambito funzionale nel quale sarebbe intervenuto un qualche atto contrario ai doveri d'ufficio.

Ma il Tribunale ritiene che non sia necessaria (soprattutto nella fase attuale del procedimento, suscettibile di ulteriori indagini) l'individuazione esatta di una persona e di un ufficio, essendo ben sufficiente la certezza che uno o più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio abbiano promesso e compiuto o contribuito a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In secondo luogo - afferma la difesa - non è configurabile il reato di corruzione in quanto l'atto d'ufficio, oggetto dell'illecita retribuzione, deve essere determinato o, quanto meno, determinabile e deve essere collegato in via diretta e immediata alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

retribuzione ricevuta o accettata. In mancanza di individuazione dell'atto o - quanto meno dell'attività genericamente compiuta dal pubblico ufficiale, non sarebbe neppure possibile valutare la sua contrarietà o meno - ai doveri di ufficio.

A sostegno di tale tesi, la difesa cita alcune decisioni di merito, che, a parere di questo Tribunale, non possono attagliarsi al caso in esame.

È logico, infatti, che l'accordo criminoso fra il corruttore ed il corrotto debba riferirsi ad uno specifico e determinato atto di ufficio.

Ma sarebbe esageratamente formalistico pretendere che l'esatta individuazione dei singoli atti compiuti avvenga in una fase di indagini preliminari ancora in pieno corso e destinate proprio ad individuare, nell'ambito di un'ampia attività già accertata, la responsabilità per i singoli atti.

Ugualmente formalistico sarebbe ritenere che lo stesso criterio, legato a schemi elementari di delinquenza, possa essere applicato rigidamente anche a schemi ben più evoluti, quali si sono venuti creando negli ultimi anni e cioè laddove non vi siano un solo corruttore ed un solo corrotto, che si accordano su un singolo atto, bensì un numero imprecisato sia di corruttori che di corrotti, fra i quali si intrecciano rapporti in senso orizzontale, verticale e trasversale, con numerose «utilità date o promesse» a diversi livelli e con diversi passaggi, con contropartite rappresentate non da un singolo atto ma da una serie di atti, talvolta compiuti da parte di organi singoli, talvolta da parte di organi collegiali.

Non è logicamente pensabile che la norma di cui all'articolo 319 del codice penale, che pure prevede pene elevate, sia nel minimo che nel massimo, debba esser destinata a punire i piccoli episodi di corruzione in cui l'atto oggetto della «compravendita» è facilmente individuabile e sia destinata a rimanere praticamente inapplicata in tutti i casi in cui, per la complessività delle attività compiute, per la suddivisione per le competenze, per la collegialità delle decisioni, per la diversità fra le competenze teoriche e le competenze di

fatto, per la capacità di alcuni a restare nell'ombra, per l'esistenza di coperture o immunità, per l'enorme rilevanza degli interessi da difendere, per la corrispondenza fra gli interessi delle varie parti coinvolte, sia difficile effettuare una precisa individuazione dei singoli atti commessi da ciascuno.

Anche la sentenza citata della Cassazione non si attaglia al caso concreto: infatti, essa si riferisce al caso in cui l'atto contrario ai doveri di ufficio possa essere individuato soltanto in una generica «benevolenza» nei confronti dei corruttori; essi hanno compiuto delle attività ben più precise.

L'equivalente della benevolenza può essere nel caso in esame, la predisposizione, di cui parla Zamorani, a preferire le imprese del gruppo Gavio nell'aggiudicazione degli appalti. Ma, nel momento in cui la benevolenza si concretizza nell'effettiva aggiudicazione di appalti a quella determinata impresa, si va ben al di là della semplice disponibilità e la sentenza della Cassazione non è più adatta al caso concreto.

A fronte delle osservazioni formali della difesa circa la necessità di individuare ogni singolo «atto» del pubblico ufficiale, stanno le osservazioni dal contenuto estremamente concreto del pubblico ministero, che il Tribunale condivide integralmente:

«L'interpretazione secondo la quale i reati di cui agli articoli 319-321 del codice penale, sono configurabili solo se sia stato con precisione individuato l'atto del pubblico ufficiale oggetto di mercimonio non può esser condivisa in quanto lascerebbe impunte le forme più gravi di corruzione, quelle in cui il pubblico ufficiale è stabilmente retribuito dal privato... integra il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio...».

Non è necessario spendere molte parole per convincere, se è reato corrompere un pubblico ufficiale pagandogli una somma, perchè compia un atto determinato contrario ai suoi doveri, a maggior ragione è reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli delle somme periodiche perchè compia

tutti gli atti contrari ai suoi doveri ed utili per il corruttore, man mano che se ne presentino l'occasione o la necessità. E questo sistema di «stipendiare» il pubblico ufficiale sembra in effetti avere assunto una certa diffusione, assicurando sia una maggiore solidità di rapporti sia una maggiore difficoltà nell'accertamento degli stessi e nella ricostruzione dell'accordo criminoso.

Che poi gli atti compiuti (ovvero la preferenza accordata a determinate imprese) siano suscettibili di valutazioni circa la loro contrarietà ai doveri di ufficio, è evidente sulla base dell'osservazione che il primo fondamentale dovere del pubblico amministratore consiste nel perseguire il fine dell'interesse della Pubblica Amministrazione e che, in concreto le scelte avvenivano, invece, sulla base degli interessi personali o di partito e degli accordi, senza che venissero tenuti nel debito conto le capacità dell'impresa, i prevedibili risultati del lavoro, il costo dello stesso, la celerità di esecuzione e così via.

Tutto ciò risulta riassunto nel capo di imputazione, laddove si afferma che i versamenti avvenivano affinché pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio... compissero atti contrari ai loro doveri di ufficio, «violando il dovere incombente sulla Pubblica Amministrazione allo scopo di favorire le società del gruppo Itinera nell'aggiudicazione di appalti».

La difesa sostiene che la contestazione del reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 esclude che si possa ipotizzare che il danaro sia stato dato o promesso ad un pubblico ufficiale; il Tribunale ritiene, al contrario, che nessun argomento logico possa essere posto a fondamento della teoria secondo la quale i due reati contestati non possano concorrere.

Le due previsioni normative, infatti, tutelavano beni diversi: la norma che punisce il reato di corruzione tende a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, la norma che punisce chi corrisponde o riceve contributi in violazione delle norme previste tende ad assicurare la pubblicità e la regolarità dei finanziamenti.

Diverso anche il tipo di illecito che si intende sanzionare: nel delitto di corruzione l'illecito attiene alla causa del pagamento, mentre nel delitto di finanziamento illecito esso attiene alla forma.

È ben possibile che l'un tipo di reato sussista senza l'altro; non ogni atto di finanziamento illecito deve portare necessariamente a ritenere sussistente anche il delitto di corruzione. Esso può rappresentare un sintomo ma - di per sé - privo di significato. Ma diventa determinante se al fatto del finanziamento si aggiungono i seguenti fatti:

che il finanziatore abbia intrattenuto rapporti con Pubblici Amministratori legati a quel partito e abbia ottenuto dei vantaggi;

che ciò avvenga in un contesto generale di corruzione;

che lo stesso «finanziatore» confermi i propri ottimi rapporti con quel partito, tali da non rendere necessari i pagamenti di ulteriori somme per ottenere dei vantaggi;

che altre persone a conoscenza della situazione, inserite nel sistema e facenti parte dell'organizzazione del partito al livello locale, delineano un quadro di corruzione e di accordi fra il finanziatore ed il livello più alto del partito (accordo al quale essi stessi non erano affatto estranei, pur ricoprendo ruoli meno essenziali). In tal caso, non vi è alcun motivo per escludere che i due reati possano concorrere, così come il reato di corruzione ben può concorrere, ad esempio, con il reato di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione o di collusione».

Sulla base delle riportate considerazioni appare doveroso ipotizzare la sussistenza del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori e la posizione di preminenza sul mercato di tali imprenditori inducono questo Ufficio a non ritenere (almeno allo stato degli atti) configurabile l'ipotesi di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concussione adombrata in taluna delle menzionate dichiarazioni. La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo ufficio ai sensi degli articoli 6, 8, e 12 del codice di procedura penale.

Per quanto attiene specificamente alla competenza per territorio, essa appartiene a questo Ufficio ai sensi dell'articolo 12 lettera *b*) e 16 del codice di procedura penale, in quanto i reati per i quali si chiede l'autorizzazione sono connessi a più gravi ipotesi di concussione e comunque ad un maggior numero di ipotesi di corruzione aggravata commessi in questo circondario.

7) La sussistenza di esigenze cautelari e di indagine

A carico del Senatore Citaristi sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera *c*) del codice di procedura penale, dovendosi ragionevolmente ritenere che egli commetterà ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si è chiesta o si chiede l'autorizzazione a procedere. Il Senatore Citaristi è infatti raggiunto da gravi indizi di reità, oltre che per i delitti di cui alla presente richiesta, per quelli relativi alla costruzione della nuova aerostazione di Malpensa, per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco ed in relazione alle somme di denaro ricevute dai gruppi Lodigiani, Romagnoli, Pizzarotti e Torno.

L'arco temporale in cui tali delitti sarebbero stati commessi va dal 1986 al 1992, sicchè la condotta criminosa è caratterizzata da una notevole durata ed appare oltremodo radicata.

Inoltre il Senatore Citaristi ricopre tuttora le cariche di partito tramite le quali, secondo gli elementi di accusa, ha posto in essere le attività illecite, nè ha in alcun modo reciso i legami e le interrelazioni personali o politiche che lo hanno collocato in posizione di estremo rilievo nella perpetrazione di sistematiche attività di illecito finanziamento al suo e ad altri partiti politici.

Ne consegue che (salvo che non cessino nel frattempo le menzionate esigenze caute-

lari) per impedire la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie dovrà essere richiesta (ove intervenga autorizzazione del Senato della Repubblica) nei confronti del Senatore Citaristi l'emissione di provvedimento che dispone la custodia cautelare.

Sulla base dei parametri di adeguatezza e tenuto conto che trattasi di persona ultrasettantenne la misura cautelare che dovrà essere richiesta al Giudice per le indagini preliminari è quella della custodia in luogo di privata dimora.

Viene quindi formulata richiesta di autorizzazione anche a richiedere al Giudice per le indagini preliminari e (ove emesso) ad eseguire il provvedimento di custodia sopra indicato.

Viene altresì formulata richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari e che, trattandosi di atti a sorpresa, non possono essere nè precisati nè preannunziati, pena la loro totale inutilità.

8) *Richiesta di autorizzazione a procedere e capi di imputazione.*

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990), al compimento dei necessari atti di perquisizione ed a richiedere e (ove emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia presso un luogo di privata dimora

P.Q.M.

- visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

- l'autorizzazione a procedere;
- l'autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari;

- l'autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora;

nei confronti del Senatore Severino Citaristi per i seguenti reati:

a) 110 - 319 - 61 n. 2 del codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali, riceveva da Crespi Dario per conto della Girola S.p.a. nell'anno 1990 la somma di lire 200.000.000 affinchè i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione o alla gestione di pubblici appalti favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma nell'anno 1990.

b) 110 del codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, agendo in concorso con le persone menzionate al capo precedente, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate alla segreteria nazionale amministrativa della DC, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della menzionata società e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma nell'anno 1990.

c) 81 - 110 - 319 - 61 n. 2 del codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con pubblici ufficiali, riceveva da Crespi Dario per conto della Girola S.p.a. e per il tramite di questi da Sparaco Spartaco per conto della Sparaco S.p.a. le seguenti somme 300.000.000 di lire dalla Girola 300.000.000 di lire dalla Sparaco affinchè i pubblici ufficiali preposti alla aggiudicazio-

ne o alla gestione di pubblici appalti favorissero le società in questione nell'aggiudicazione o nella realizzazione di lavori per la realizzazione di impianti ENEL nella Centrale di Montalto di Castro in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione; 150.000.000 di lire dalla Girola affinché i pubblici ufficiali preposti alla aggiudicazione o alla gestione di pubblici appalti favorissero la Girola nell'aggiudicazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma nel marzo 1992.

d) 81 - 110 del codice penale - 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè agendo in concorso con le persone menzionate al capo precedente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate alla segreteria nazionale amministrativa della DC, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle menzionate società e iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma nel marzo 1992.

e) 81 - 110 - 319 - 61 n. 2 del codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con pubblici ufficiali, riceveva da Betti Luciano per conto della Premafin S.p.a. o di altre società del gruppo Ligresti la somma di lire 400.000.000 (di cui 200.000.000 nell'anno 1987 e 200.000.000 nell'anno 1988), affinché i pubblici ufficiali preposti alla aggiudicazione o alla realizzazione di pubblici appalti favorissero le società di tale gruppo nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento dei partiti insito nella ricezione delle somme.

In Roma negli anni 1987 e 1988.

f) 81 - 110 - 319 - 61 n. 2 del codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con pubblici ufficiali, riceveva da Binasco Bruno per conto delle società del gruppo Itinera S.p.a.: nell'anno 1986 la somma di lire 100.000.000; dal 1986 al 1990 la somma di lire 350.000.000 ogni anno; nell'anno 1991 la somma di lire 400.000.000; affinchè i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione o alla gestione di pubblici appalti favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma dal 1986 al 1991.

g) 81 - 110 del codice penale - 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè agendo in concorso con le persone menzionate al capo precedente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme indicate al capo precedente in relazione agli anni 1990 e 1991, destinate alla segreteria nazionale amministrativa della DC, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle menzionate società e iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma nel 1990 e 1991.

Le imputazioni di cui sopra sono naturalmente suscettibili di variazione in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatto nel corso dell'indagine preliminare o nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 del codice di procedura penale, assolutamente non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa alla diversa eventuale qualificazione dei fatti sopra individuati che dovesse emergere nel prosieguo del procedimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Antonio DI PIETRO)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.10 dott. Piercamillo DAVIGO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.10 dott. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
(F.10 dott. Gerardo D'AMBROSIO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.10 dott. Francesco Saverio BORRELLI)